



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 17 APRILE 2020

La presente adunanza è stata convocata con prot. n. 4466/2020 in videoconferenza, con il sistema Microsoft Teams, secondo i Provvedimenti del Presidente nn. 1 – 2 - 3/2020 con allegato Regolamento, adottati in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19

È presente presso la sede dell'Ordine in Firenze, Viale Guidoni c/o Palazzo di Giustizia il Presidente Avv. **Giampiero Cassi**, con l'assistenza della Responsabile della Segreteria dell'Ordine, Sig.ra **Sandra Neri**.

Il Presidente accerta, procedendo alla loro identificazione, che sono collegati in videoconferenza, dalle postazioni site nei singoli domicili, i seguenti Consiglieri, i quali dichiarano tutti di stare attuando i loro rispettivi video collegamenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Regolamento, nonché in conformità con il Regolamento sulla Privacy:

		pres.	entra	esce	ASS.
Avv. Manuela Cecchi	Consigliere Segretario	X			
Avv. Roberto Nannelli	Consigliere Tesoriere	X			
Avv. Gianluca Gambogi	Vice Presidente	X		13,22	
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X			
Avv. Alessandra Bayon Salazar	Consigliere	X			
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X			
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X		13,22	
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X			
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere	X			
Avv. Lapo Gramigni	Consigliere	X			
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere	X			
Avv. Andrea Noccesi	Consigliere	X			
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X			
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X	10,54	12,53	
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X			
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X			
Avv. Sibilla Santoni	Consigliere	X			
Avv. Antonio Voce	Consigliere	X			
Avv. Vanina Zaru	Consigliere	X			
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X	12,13		

L'adunanza si apre alle ore 10,42 con l'approvazione del verbale dell'adunanza del 09.04.2020 che è stato trasmesso ad ogni Consigliere mediante caricamento sulla piattaforma OneDrive unitamente alle proposte di delibera oggetto dell'ordine del giorno odierno e alla relativa documentazione.

Il Presidente, secondo il Regolamento per la gestione delle adunanze in videoconferenza (allegato al Provvedimento del Presidente n. 3/2020), procede all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno

Il Presidente mette ai voti le singole proposte di delibera aventi ad oggetto i punti all'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. 4466 ed invita tutti i Consiglieri videocollegati, ad esprimere uno ad uno, seguendo l'ordine alfabetico, il proprio voto mediante dichiarazione.

Sono state adottate n. 7 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet.

L'adunanza termina alle ore 13,45.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 APRILE 2020

DELIBERA n. 1

**PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA
N. 104MY/2020 DEL 10.02.2020**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2018 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto per il servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato per il biennio 2019-2020 con la Società Open Dott Com Spa;
- preso atto che sono state pattuite con la Società Open Dott Com Spa le modalità di fatturazione del contratto (prot. nr. 10972/2019);
- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dott Com SPA la fattura n. 104MY/2020 del 10.02.2020 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 103/2020) relativa alla III tranche del contratto per l'anno 2019;
- preso atto che l'importo risulta conforme al contratto;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505 – Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 225.578,00 (duecentoventicinquemilacinquecentosettantotto/00), oltre ad una variazione di €. 125.660,00 (centoventicinquemilaseicentossessanta/00) e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0, in quanto le spese relative all'anno 2019 sono già state interamente impegnate, compresa la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 104MY/2020 del 10.02.2020 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa della Società Open Dot Com SPA, precisando che il pagamento sarà subordinato all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73;

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 11,45.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 APRILE 2020

DELIBERA n. 2

**AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL'ORDINE
ABBONAMENTO IL FORO ITALIANO ONLINE**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 2601) la richiesta di implementazione dell'abbonamento all'opera Il Foro Italiano in uso presso la Biblioteca dell'Ordine a seguito dell'offerta ricevuta da parte dell'Agente de Il Foro Italiano;
- preso atto che l'offerta de Il Foro Italiano prevede il rinnovo per il prossimo quinquennio dell'abbonamento a Il Foro Italiano online con il modulo "Tribuna Advanced" composto da cinque licenze di rete, consultazione del Formulario on line e consultazione di sei riviste giuridica (Archivio della nuova procedura penale, Archivio delle locazioni, del condominio e dell'immobiliare, Archivio giuridico della circolazione dell'assicurazione e della responsabilità, Rivista penale, Rivista del diritto di famiglia e delle successioni, Argomenti di diritto del lavoro), per un importo annuale pari ad €. 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA per un importo complessivo pari ad €. €. 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301 – Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 18.176,94 (diciottomilacentosettantasei/94), detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- ritenuto opportuno accettare l'offerta di implementazione dell'abbonamento a Il Foro Italiano Online

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo all'abbonamento a Il Foro Italiano online con il modulo "Tribuna Advanced" per un importo complessivo pari ad €, 7.000,00 (settemila/00) e per un importo annuale pari ad €. 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto pluriennale ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese;

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 11,46.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 APRILE 2020

DELIBERA n. 3

VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO 2020

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato nella seduta Consiliare del 3 maggio 2017 e successive integrazioni, il Tesoriere sottopone al Consiglio una proposta di variazione al Bilancio di previsione dell'anno 2020;

CONSIDERATO

- che la variazione è finalizzata a consentire all'Ordine di far fronte alla pressante esigenza di assicurare un sostegno agli iscritti a fronte dell'emergenza COVID-19;
- che trattasi di una situazione eccezionale che richiede una risposta che vada oltre alle normali regolamentazioni previste per le situazioni ordinarie;
- che l'emergenza COVID-19, benché sia già disponibile la bozza del rendiconto dell'anno 2019, ha costretto a rinviare fino a fine giugno l'assemblea per l'approvazione del consuntivo 2019;
- che il Consiglio ritiene che la necessità di apportare la variazione del bilancio preventivo 2020 rientri tra le esigenze di finanziamento di uscite correnti non ripetitive che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di contabilità, possono essere coperte mediante utilizzo della parte libera dell'avanzo di amministrazione;
- che il Consiglio ritiene che, in questa speciale contingenza, in cui l'approvazione del rendiconto 2019 non può avvenire in tempi brevi, sia necessario derogare alla condizione prevista dall'art. 14 del Regolamento ove si stabilisce che *"L'Ente può disporre della parte libera dell'avanzo di amministrazione solo dopo che sia stato accertato l'ammontare con l'approvazione, da parte dell'Assemblea degli iscritti, del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso e subordinatamente alla effettiva realizzazione"*.
- Che dal rendiconto dell'anno 2018, approvato dall'Assemblea, risultava un Avanzo di 649.806,31 e che dalla bozza di rendiconto dell'anno 2019 tale avanzo risulta diminuito, ma in misura tale da assicurare comunque la presenza di una parte libera dell'avanzo di amministrazione abbondantemente superiore alla variazione di bilancio proposta dal Tesoriere;
- che tale proposta risulta esposta nel dettaglio nel "prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione anno 2020" che viene allegato al presente verbale;
- che il Consigliere Tesoriere illustra le variazioni *per competenza e per cassa*, pari a

maggiori spese per € 150.000,00 (centocinquantamila/00), come dettagliate nel prospetto sopra indicato, da coprirsi mediante utilizzo della parte libera dell'avanzo di amministrazione per pari importo, come dettagliato nel prospetto sopra indicato,

DATO ATTO CHE

la richiesta di variazione al preventivo finanziario dell'anno 2020 risulta motivata e il Consigliere Tesoriere ha illustrato la correttezza delle spese, le modalità e la congruità della loro copertura finanziaria,

DELIBERA

di approvare le variazioni proposte al bilancio di previsione 2020 secondo quanto esposto nel dettaglio nel "prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione anno 2020" che viene allegato al presente verbale.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 12,10.

Il Presidente





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 APRILE 2020

DELIBERA n. 4

**VERBALE PER IMPEGNO SOLENNE DEI NEO ISCRITTI DAVANTI A CONSIGLIO
RIUNITO SU PIATTAFORMA TELEMATICA**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Segretario,

esaminato il testo del verbale di impegno solenne predisposto dallo stesso Consigliere Segretario per consentire, in caso di richiesta e persistendo l'attuale stato di emergenza sanitaria, ai neo iscritti di prestare il giuramento per l'avvio della professione, utilizzando le modalità telematiche al fine di rispettare le misure di sicurezza sanitaria previste,

DELIBERA

di approvare il testo dando mandato alla segreteria per l'attivazione delle procedure necessarie.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 12,24.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 APRILE 2020

DELIBERA n. 5

**TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE RIGUARDANTI INDAGATI O
IMPUTATI IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE**

Il Consiglio su relazione del Vice Presidente,

esaminato il testo del Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Ordine degli Avvocati di Firenze, Camera Penale di Firenze e la Direzione della Casa Circondariale di Sollicciano (prot. 4490), sottoscritto per l'Ordine dal Vice Presidente Gianluca Gambogi in data 9 aprile 2020,

DELIBERA

di ratificare il suddetto protocollo.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 12,45.

Il Presidente



Protocollo di intesa tra

Tribunale di Firenze
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Ordine degli Avvocati di Firenze
Camera Penale di Firenze
e con la Direzione Casa Circondariale di Sollicciano in Firenze

Finalizzato alla organizzazione e regolamentazione delle udienze di convalida dell'arresto e di fermo e degli interrogatori previsti dall'art. 294 del c.p.p., con la partecipazione dell'indagato o imputato in stato di custodia cautelare in carcere.

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e segnatamente l'art. 83 che, nell'abrogare gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 del D.L. 11/20, ne recepisce ed integra i contenuti;

visto il Decreto Legge 8 aprile 2020 n° 23 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali e segnatamente il primo comma dell'art. 36 che proroga all'11 maggio 2020 il termine già fissato al 15 aprile dall'art. 83 del precedente D.L.

visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 83, comma 7, lett. d), del D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 83, comma 7, lett. e), del D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

considerato che l'art. 83, comma 12, del D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato, d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie", limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

preso atto che con delibera del 26 marzo 2020 (prot. P. 5102/20 del 27/3/2020) il CSM ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 invitando i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e le camere penali locali sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L.11/20, il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

visto il provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del 20 marzo, che stabilisce che la partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi *Skype for business* e *Teams* laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Firenze del 24 marzo 2020 n. 45 contenente disposizioni da osservarsi nella celebrazione delle udienze penali fino al 15 aprile 2020;

Considerato che l'Ufficio Giudiziario di Firenze ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Considerato che l'eccezionale situazione d'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo in queste ore impone la condivisione di misure organizzative, anche processuali, altrettanto eccezionali e idonee a salvaguardare la salute di tutti i soggetti che partecipano al processo, ma che la natura derogatoria delle soluzioni che si intendono in tal modo adottare rispetto ai fondamentali principi, anche costituzionali, regolanti il processo penale, impone di rimarcare che la disciplina del presente protocollo deve considerarsi assolutamente temporanea ed in nessun modo invocabile quale precedente sintomatico di un qualche, neppure implicito consenso dei sottoscrittori al futuro consolidarsi di prassi di segno analogo;


Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Si procederà, attraverso sistemi di collegamento da remoto, allo svolgimento delle seguenti udienze:

- a) *Udienze di convalida di arresto o fermo ex art. 391 c.p.p.* con indagato custodito in carcere;
- b) *Udienze per gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p.* con indagato in stato di custodia cautelare in carcere;

2. Il sistema informatico per la connessione viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica del sistema Microsoft Teams è possibile ricorrere ad altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla D.G.S.I.A. o alla videoconferenza

3. Il giudice che procede stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, creando apposita *stanza virtuale* a cui si potrà accedere, tramite apposito *link*, secondo le



indicazioni fornite dal giudice nel proprio decreto di fissazione dell'udienza a cui saranno allegati succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

4. Il **difensore** ha sempre facoltà di scegliere se essere presente in udienza presso gli Uffici del Tribunale, ovvero se prendere parte all'incombente da remoto nel luogo presso il quale l'indagato è ristretto, o ancora se collegarsi da remoto.

5. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto -acquisita a verbale l'eventuale dichiarazione del difensore di essersi collegato da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate, nonché la dichiarazione di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza- che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. In caso di difficoltà tecnica sarà possibile per il difensore telefonare al numero 055. 7996396 per mettersi in contatto direttamente con il giudice o con il cancelliere.

6. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti e istanze mediante la funzione "carica" nell'opzione "File" attiva nella "stanza virtuale" o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

7. All'esito dell'udienza il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, dà lettura della decisione, salva la possibilità di riservarsi. La decisione sarà successivamente trasmessa a tutte le parti tramite posta elettronica. Si darà atto, ai sensi dell'art. 137 secondo comma, dell'impossibilità della sottoscrizione degli atti da parte dell'indagato o dell'imputato in custodia cautelare in carcere.

8. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

9. Con riferimento, in particolare, alle udienze di convalida di arresto o fermo ex art. 391 c.p.p.,

a) la **polizia giudiziaria** che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica (procura.firenze@giustizia.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.

b) non appena avvisato dalla P.G. che ha proceduto all'arresto, il **difensore** indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli potrà essere contattato per il collegamento di udienza con l'operativo Microsoft TEAMS nel caso in cui scelga di partecipare all'udienza tramite collegamento da remoto, ed al quale indirizzo verranno comunque trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO, non PEC).

c) il **difensore**, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare alla cancelleria prima possibile, al più tardi entro le ore 9.00 del giorno di udienza mediante messaggio via PEC all'indirizzo gip.tribunale.firenze@giustiziacerit.it, se intende partecipare all'udienza presso la casa circondariale ovvero da remoto mediante collegamento telematico ovvero in aula d'udienza; la comunicazione della data ed ora di udienza dovrà essere trasmessa al difensore entro le ore 17 del giorno che precede l'udienza;

d) in ogni caso il **difensore**, qualora scelga di collegarsi da remoto, dovrà garantire la possibilità di collegamento tecnico, assicurando, in caso di impedimento, la tempestiva partecipazione sua o di un suo sostituto all'udienza.



- e) in caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in aula.
- f) in ogni caso, sarà garantita immediatamente prima, durante e immediatamente dopo l'udienza la possibilità di colloqui difensivi, anche a distanza, attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato tra il difensore e l'indagato, ove necessario con la presenza di un interprete o di altri ausiliari.
- g) l'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza presso la casa circondariale. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.
- h) la segreteria del PM di urgenza provvederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza -ai sensi dell'art. 449 c.p.p.- sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati e tutti gli atti in suo possesso) ed alla sua trasmissione per via telematica:
- alla cancelleria del Giudice, con valore ai fini di deposito, la Cancelleria provvederà a stampare gli atti trasmessi telematicamente per la formazione del fascicolo cartaceo in copia attestando l'orario di ricezione della mail;
 - al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato, chiedendo a mezzo telefono la conferma della ricezione degli atti).

10. Con riferimento alle udienze per gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p., si richiamano espressamente il punto 9 lettere c), d), e), f) e g).

11. Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 9 aprile 2020 e sino all'11 maggio 2020, e, qualora la Presidenza della Corte di Appello e la Procura Generale diano il loro concerto ai sensi del comma 6 dell'art. 83 DL.18/20, fino al 30 giugno 2020.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dottor Angelo Antonio Pezzuti (Tribunale), il dottor Vito Bertoni e la dottoressa Christine Von Borries (Procura della Repubblica), l'Avv. Gianluca Gambogi (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) e l'Avv. Duccio Baglini (Camera Penale).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Firenze, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, nonché al C.I.S.I.A. di Firenze,

Firenze, 9 aprile 2020

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato, previa lettura integrale del testo, nonché degli allegati.


F.to Il Presidente del Tribunale Marilena Rizzo

F.to Il Procuratore della Repubblica Giuseppe Creazzo

F.to per il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Gianluca Gambogi

F.to Il Presidente della Camera Penale Luca Bisori

F.to Il Direttore della Casa Circondariale di Sollicciano in Firenze Fabio Prestopino




**ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI
FISSAZIONE D'UDIENZA**

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "*immetti il nome*") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that are difficult to decipher as specific letters.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 APRILE 2020

DELIBERA n. 6

**TRIBUNALE DI FIRENZE
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE
SUCCESSIVA ALL'11 MAGGIO**

Il Consiglio su relazione del Presidente,

esaminato il testo della proposta di linee guida per la gestione dell'attività giurisdizionale nel periodo successivo all'11 maggio, inviato dal Presidente del Tribunale di Firenze in data 15 aprile 2020 (all. 1),

DELIBERA

di approvare il documento ritenendo altresì di affidare al Presidente il compito di individuare alcuni spunti di riflessione da suggerire al Presidente del Tribunale per il settore penale.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 13,06.

Il Presidente

**TRIBUNALE DI FIRENZE****Presidenza**

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279 –
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT.
Decr. n.

Firenze,

Il Presidente,

visto il proprio decreto n. 32/20 con il quale ha dato le prime indicazioni per l'attuazione del DL. 11/20;

Visti i DPCM 9 , 11 e 22 marzo 2020 volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visto il provvedimento con il quale in data 12 marzo 2020 per il Tribunale e il 13 marzo per l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze sono state date disposizioni organizzative alle cancellerie alla luce del DL. 11/20 e dei DPCM 9 e 11 marzo 2020;

visti i decreti presidenziali 37 del 17 marzo 2020 e 38 del 18 marzo 2020 con i quali sono state aggiornate le disposizioni contenute nel decreto 32/20;

visto il DL. 17 marzo 2020 n. 18;

visto il decreto presidenziale n. 39 del 18 marzo 2020 per il Tribunale e la disposizione del 19 marzo 2020 per l'Ufficio del giudice di pace di Firenze con cui, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 87 DL. 18/20, sono stati individuati i servizi indifferibili e costituiti i presidi del personale amministrativo per tutti i settori degli uffici di riferimento;

visto il decreto presidenziale n. 45 del 24 marzo 2020 con il quale per il periodo compreso fino al 15 aprile 2020 sono state indicate ai sensi dell'art. 83 comma 5 DL. 17 marzo 2020 n. 18 misure e direttive, ad integrazione dei provvedimenti già assunti;

visto l'art. 36 del DL. n. 23 del 8 aprile 2020;

visto il decreto presidenziale n. 50 del 9 aprile 2020 e il decreto n.51 del 14 aprile 2020 con i quali per il periodo compreso fino al 11 maggio 2020 sono state indicate ai sensi dell'art. 83 comma 5 DL. 17 marzo 2020 n. 18 misure e direttive, anche ad integrazione dei provvedimenti già assunti;

ritenuto che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, occorra in ogni modo evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

dato atto che per la regolamentazione dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 questo presidente ha sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite della Presidente della Corte di Appello, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, il Presidente della Camera penale di Firenze, i presidenti di sezione del Tribunale (che a loro volta hanno coinvolto i colleghi), i magistrati del settore penale e del settore civile, i dirigenti amministrativi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze e ha inviato al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore generale di Firenze la proposta organizzativa, ottenendone la loro intesa;

confermati espressamente i decreti 32/20, 37/20, 38/20 , 39/20 , 45/20, 50/20 e 51/20 di questa presidenza del Tribunale e i provvedimenti emessi quale coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace di Firenze in data 13 e 19 marzo 2020, per il periodo ricompreso fino al 11 maggio 2020;

visti l'art. 83 commi 6 e 7 del DL. 18/20 e l'art. 36 del DL. 23/20;

DISPONE

per il periodo compreso dal 12 maggio fino al 30 giugno 2020 le seguenti misure e direttive:

SETTORE CIVILE

A) Dal 12 al 31 maggio 2020 tutte le udienze (ivi comprese le udienze domiciliari del giudice tutelare, le aste nelle procedure esecutive e concorsuali, gli sfratti e tutti i procedimenti già descritti nel decreto 37/20 di questo presidente) sono rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 , ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1-nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cause alimentari in senso stretto);

2- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

3-nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

4-nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (i TSO);

5-nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);

6-nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

7-nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

8-nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (quando il Tribunale è organo di appello) purchè vi sia la richiesta di inibitoria ex art. 351 cpc. ;

9-in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso (che può riguardare non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti – si pensi ad esempio alle udienze presidenziali di separazione ove il giudice debba dare i provvedimenti provvisori relativi all'assegno e all'affidamento dei minori, oppure nei procedimenti riguardanti le coppie di fatto con figli e risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole e dal ritardo della trattazione , e quindi dal differimento della pronuncia del provvedimento, possa in concreto derivare un grave pregiudizio a una delle parti o ai minori -), la dichiarazione di urgenza per i procedimenti pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del giudice o del presidente del collegio. Qualora invece nel periodo dal 12 al 31 maggio si introducano procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, nel caso l'azione giudiziaria sia introdotta con un procedimento cautelare in senso stretto la dichiarazione di urgenza nei procedimenti civili è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, nei procedimenti di lavoro, cautelari e non, dal presidente della relativa sezione, negli altri casi dai presidenti delle sezioni o dai magistrati incaricati della direzione delle sezioni cui tabellarmente compete la cognizione delle materie oggetto di iniziativa giudiziaria, che all'uopo vengono a ciò espressamente delegati con il presente provvedimento.

Le parti in ogni caso hanno facoltà di segnalare l'urgenza al giudice, il quale provvederà sulla richiesta di celebrazione dell'udienza con decreto non impugnabile.

Tutti i ricorsi presentati ai sensi degli artt. 15 e 195 R.D. 267/1942 e 3 Dlgs. 270/1999 nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili ai sensi dell'art. 10 comma 1 DL. 23/2020, tranne quando la richiesta sia stata avanzata dal pubblico ministero se nella stessa è fatta domanda di adozione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15 comma 8 R.D. 267/1942. In tali casi le udienze verranno

tenute.

10- nelle cause civili o nelle cause di lavoro o di previdenza o di assistenza ove tra il 12 maggio e il 31 maggio è prevista, rispettivamente, l'udienza di precisazione delle conclusioni, l'udienza di decisione ex art. 281 quinquies o ex art. 281 sexies c.p.c. o l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.

In tali ipotesi i magistrati, coerentemente con quanto già stabilito alla lettera d) del decreto 45/20 e alla lettera d) del decreto 50/20 (al cui dettaglio si rimanda), oltre che nel presente provvedimento, utilizzeranno preferibilmente il rito c.d. cartolare di cui all'art. 83 comma 7 lett. h), o, qualora ciò non sia opportuno per l'espressa richiesta da parte degli avvocati della discussione orale (ad esempio perché si rappresenta che non verrà rinunciata l'eccezione di nullità per mancata lettura del dispositivo in udienza nei procedimenti regolati dal c.d. rito lavoro), con modalità da remoto attraverso l'applicativo Teams.

I magistrati potranno di ufficio o su istanza delle parti anticipare in date ricomprese tra il 12 e il 31 maggio 2020 udienze di precisazione delle conclusioni o udienze di discussione precedentemente rinviate a date successive in conseguenza dell'emergenza COVID-19, purchè non sia lesa alcuna prerogativa difensiva.

La celebrazione di questa tipologia di udienze, se da un lato risulta particolarmente utile per la ripresa dell'economia (sono idonee a definire i giudizi e consentono agli avvocati di potere proseguire la loro attività, maturando il diritto ai relativi compensi), non aggrava affatto il rischio di contagio in quanto sono realizzate o tramite PCT o da remoto e, da un confronto avuto con la dirigente amministrativa e con il coordinatore amministrativo del settore civile, non richiederanno un aumento delle dotazioni umane dei presidi di cancelleria, essendo stata stimata la sostenibilità di questa attività.

11- Nelle esecuzioni le udienze ex art. 569 c.p.c. (udienza ove viene disposta la vendita). La trattazione sarà cartolare (istanza scritta dei creditori ed eventuali osservazioni scritte alla ctu. Sarà sempre consentita la replica scritta). Il coordinatore del settore civile ha assicurato la sostenibilità dell'attività da parte del presidio.

12-Nelle esecuzioni le udienze ex art. 596 c.p.c. (udienza distributiva), che verrà trattata ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) DL. 18/20 (con assenso/dissenso scritto dei creditori e del debitore rispetto al progetto di distribuzione. Le eventuali controversie distributive saranno trattate con scambio di memorie e repliche). Il coordinatore del settore civile ha assicurato la sostenibilità dell'attività da parte del presidio.

13-Sarà altresì assicurata la trattazione dei procedimenti per ingiunzione,

limitatamente alla fase monitoria (i ricorsi ingiuntivi, seguiti dall'emissione o meno del decreto ad opera del giudice), atteso che sono procedimenti in cui non è prevista alcuna udienza e si svolgono interamente attraverso il PCT: da un confronto con la dirigente amministrativa, anche l'attività di accettazione delle buste telematiche afferenti questi procedimenti è sostenibile dall'attuale presidio di cancelleria.

B) Dal 1 al 30 giugno 2020 le attività saranno estese a tutte le udienze civili e del lavoro compatibili con la trattazione scritta o con la celebrazione da remoto.

I presidi di cancelleria verranno conseguentemente rafforzati con il personale necessario, che comunque continuerà a prestare la propria attività in modalità *smart working*, ma con maggiori giorni di rientro in ufficio.

Tutte le udienze diverse da quelle afferenti i procedimenti indicati all'art. 83 comma 3 DL. 18/20 che non potranno essere celebrate in forma scritta utilizzando il PCT o in modalità telematica mediante Teams o Skype for business (ad esempio, le udienze di assunzione di deposizioni testimoniali), saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Fanno eccezione le udienze presidenziali di separazione tra coniugi, di divorzio, scioglimento dell'unione civile ed ex art. 709 ter cpc qualora il giudice non ritenga idonea l'udienza telematica ai fini dell'incombente da svolgere e ravvisi che la mancata celebrazione dell'udienza possa comportare un nocumento ai coniugi o alla prole (in caso di grave pregiudizio l'udienza è sempre celebrabile ai sensi dell'art. 83 comma 3 DL. 18/20) e sia possibile in concreto rispettare la regola preventiva del distanziamento sociale di almeno un metro e 80 centimetri tra i vari partecipanti all'udienza, se del caso verificando preventivamente, di volta in volta, la disponibilità di aule dotate della sufficiente capienza. In tal caso l'udienza sarà celebrata in presenza delle parti e dei loro difensori.

Di regola (e fatta salva, ricorrendone i presupposti, la possibilità di decretare l'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 DL. 18/20) le udienze di assunzione delle dichiarazioni di testi saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Poiché l'Ordine degli Avvocati ha segnalato che, con riferimento alle prime udienze, l'attività di costituzione in giudizio presuppone di potere interloquire senza pesanti restrizioni con il cliente e questa necessità non è assicurata neppure dal rito a trattazione scritta (stante le scadenze comunque collegate alla mancata o incompleta formulazione di domande e istanze in sede di costituzione in giudizio), anche tutte le prime udienze delle cause civili e di lavoro fissate tra il 1 e il 30 giugno 2020 saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, a meno che non si tratti di procedimenti in cui alla data del 11 maggio sia già presente la costituzione del convenuto, oppure, se la costituzione è successiva, vi sia concorde istanza delle parti

volta a chiedere la celebrazione dell'udienza : in questo caso la trattazione avverrà ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h), o, se ritenuta più idonea ai fini degli incombenti in concreto da espletare (ad esempio: tentativo di conciliazione, invio in mediazione, ecc.), con modalità da remoto con l'applicativo Teams.

Qualora anche una sola parte non risulti costituita alla data del 11 maggio 2020, né si costituisca successivamente, la causa andrà comunque rinviata a data successiva al 30 giugno 2020: in questo caso il termine (a ritroso) per la costituzione del convenuto decorrerà dalla nuova data conseguente al rinvio, potendosi presumere l'impossibilità della parte di costituirsi nei termini maturati nel periodo ricompreso tra il 11 maggio e il 30 giugno 2020 (dal 9 marzo al 11 maggio i termini sono sospesi per legge).

I presidenti di sezione e l'Ordine degli avvocati hanno manifestato condivisione dei modelli di protocollo allegati alle Linee Guida del 26 marzo 2020 del CSM e, qualora sia ritenuto necessario, si fa riserva di adozione di specifici protocolli locali.

C) Per quanto riguarda il settore civile di competenza del Tribunale dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e comunque fino a che durerà l'emergenza conseguente all'epidemia da Covid-19, il deposito degli atti - anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna - deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020). Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).

Si dispone che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) DL n. 18/20 mediante lo scambio e il deposito in PCT di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. In questo caso il contraddittorio sarà garantito concedendo alle parti un doppio termine: uno per le note e l'altro, successivo, per le repliche.

Considerato che il giuramento "telematico" del CTU è già stato ritenuto possibile in una delibera del CSM relativa alle buone prassi in materia di esecuzioni immobiliari (vedi la delibera 11 ottobre 2017), l'udienza in modalità cartolare , con l'utilizzo del PCT, dovrà essere di regola adottata anche in caso di conferimento dell'incarico al CTU. Qualora, per la natura della causa o per l'oggetto del quesito, il giudice ritenga, eventualmente anche su istanza di parte, che sia necessaria un'interlocuzione verbale con il CTU, l'udienza verrà celebrata da remoto mediante l'applicativo Teams.

Ritenuto che sia vigente in tutto il comparto civile un rito emergenziale derogatorio le ordinarie regole (adesso l'art. 83 DL. n. 18/20), la cui finalità è di evitare accessi e contatti nei palazzi di giustizia, per una ragione assolutamente primaria legata alla vita delle persone e alla ripresa della continuità sociale appena possibile, la modalità prevista dall'art. 83 comma 7 lettera h) DL. 18/20 -con la precisazione che il giudice dovrà autorizzare il deposito di note scritte e di repliche- sarà adottata anche nei procedimenti di

lavoro e previdenza, oltre che in tutti i procedimenti regolati dal c.d. rito lavoro. In questi casi le parti saranno preliminarmente invitate a rinunciare all'eccezione di nullità per la pronuncia di sentenza senza la lettura in udienza del dispositivo e/o della motivazione contestuale.

I giudici terranno presenti le date delle udienze non rinviate e previste in calendario per individuare e calcolare il termine dei depositi da parte dei difensori, per il rispetto della composizione tabellare dei Collegi, per la decorrenza dei termini per il deposito delle sentenze. Per le cause soggette al rito lavoro la data di udienza già fissata, o che all'uopo verrà stabilita dal giudice, coinciderà con quella in cui il magistrato depositerà in PCT la decisione.

Le udienze in cui, per i provvedimenti da adottare o per gli incumbenti da espletare, è essenziale che compaiano soggetti terzi rispetto agli avvocati (quali ad esempio le parti) verranno preferibilmente celebrate in modalità telematica e da remoto mediante l'applicativo Teams. In tal caso i difensori, almeno sette giorni prima della prevista udienza, depositeranno in PCT una nota in cui chiedono e/o dichiarano di aderire alla modalità telematica di celebrazione dell'udienza e indicano il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e un numero di telefono attraverso il quale si rendono reperibili. Qualora le parti siano dotate di adeguati strumenti informatici i difensori nella nota daranno atto di questo e indicheranno l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dei propri assistiti e il numero di telefono attraverso il quale questi ultimi possono essere reperibili.

Le udienze per le quali non è comunque concretamente possibile la trattazione tramite collegamento da remoto o in cui tale modalità non sia ritenuta adeguata per l'incombente da svolgere, se non rinviabili in quanto il giudice valuta che il differimento causa nocumento alle parti, saranno celebrate con le modalità tradizionali, ma a porte chiuse (art. 128 c.p.c.), con la presenza degli interessati, avendo cura di rispettare le misure di prevenzione del contagio già indicate nelle numerose circolari e disposizioni del responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro comunicate a magistrati e personale.

Le camere di consiglio dei collegi dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto mediante Teams.

I giudici del Tribunale dovranno depositare i propri atti e provvedimenti in PCT avvalendosi esclusivamente della "consolle del magistrato".

I magistrati titolari dei procedimenti organizzeranno le udienze in coerenza con le disposizioni impartite.

SETTORE PENALE

Dibattimento

D) Dal 12 maggio fino al 31 maggio si dispone la celebrazione, oltre che dei processi obbligatori indicati all'art. 83 comma 3 DL. 18/20 e dei processi in cui nei sei mesi successivi al 11 maggio 2020 scadono i termini di cui all'art. 304

c.p.p., anche dei seguenti:

- i processi con imputati sottoposti a misure cautelari di tipo custodiale a prescindere dalla richiesta di celebrazione dell'udienza, salvo istanze di differimento delle parti motivate in ragione delle limitazioni di spostamento stabilite con ordinanze regionali dei territori di provenienza, in relazione alle quali comunque i giudici, nell'eventuale concessione del rinvio, individueranno una data di udienza rispetto alla quale nei sei mesi successivi non scadano i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

- i processi collegiali e monocratici riservati ai giudici togati considerati prioritari in base agli specifici criteri indicati nelle Tabelle vigenti (pagg. 87 e ss. delle tabelle), che: non richiedano istruttoria o richiedano un'istruttoria contenuta, presentino un numero limitato di parti compatibili con le regole di distanziamento in udienza, non comportino la partecipazione di parti (difensori, imputati, persone offese, parti civili) e testimoni o periti provenienti da altre regioni o comunque da province distanti. Una particolare attenzione verrà rivolta alle udienze di smistamento per assicurare una chiamata dei processi distanziata e cronologicamente distinta nell'arco della mattinata. I giudici daranno avviso ai difensori con congruo anticipo della data d'udienza istruttoria dei processi che verranno celebrati.

I presidenti di sezione selezioneranno i processi da celebrare e cureranno di verificare la congruità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente e con la necessità di tutelare la salute pubblica e di tutti i partecipanti e di rispettare il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevede l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020. In ogni caso, per ogni sezione, non possono essere celebrate più di una udienza collegiale e di due udienze monocratiche alla settimana.

Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

E) Dal 1 al 30 giugno potranno essere celebrati, in aggiunta ai processi indicati al punto D), anche i processi assegnati ai GOT la cui trattazione è prevista come prioritaria dalle tabelle attualmente vigenti.

I presidenti di sezione selezioneranno i processi da celebrare e cureranno di verificare la congruità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente e con la necessità di tutelare la salute pubblica e di tutti i partecipanti e di rispettare il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevede l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020. In ogni caso, per ogni sezione, non possono essere celebrate complessivamente più di una udienza collegiale e di tre udienze monocratiche alla settimana.

In deroga alla previsione tabellare, per il periodo ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, nelle udienze potranno essere chiamati processi il cui orario

di inizio è fissato anche in ore pomeridiane, purchè sia garantita la conclusione dell'udienza entro e non oltre le ore 17.

I presidenti di sezione garantiranno l'osservanza di tale orario di chiusura da parte dei loro giudici allorchè stileranno il calendario delle udienze e dei processi che saranno celebrati nel periodo 12 maggio -30 giugno 2020.

I giudici daranno avviso ai difensori con congruo anticipo della data d'udienza istruttoria dei processi che verranno celebrati .

Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

F) I presidi di cancelleria del dibattimento nel periodo dal 12 al 31 maggio e dal 1 al 30 giugno verranno proporzionalmente allo svolgimento delle ulteriori attività previste alle lettere D) ed E) rafforzati con il personale necessario, che comunque continuerà a prestare la propria attività in modalità *smart working*, ma con maggiori giorni di rientro in ufficio.

L'apertura al pubblico della cancelleria, prevista fino al 11 maggio dalle 10,30 alle 12, dal 12 maggio al 30 giugno sarà ampliata fino alle 12,30.

Il servizio sarà reso solo su prenotazione, onde consentire al personale di scaglionare l'afflusso dell'utenza ed evitare gli assembramenti.

I difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 12 al 31 maggio potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020, così come i difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 1 al 30 giugno potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo 12-31 maggio.

G) La partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi *Skype for business* e *Teams* laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Per la celebrazione dei giudizi per direttissima si applicheranno le regole oggetto del protocollo sottoscritto il 2 aprile 2020 dal Tribunale di Firenze, dalla Procura della Repubblica di Firenze, dall'Ordine degli avvocati di Firenze, dalla Camera penale di Firenze, dalla Direzione della Casa Circondariale di Sollicciano, dalla Questura di Firenze, dal Comando provinciale dei Carabinieri di Firenze, dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, dalla Polizia municipale di Firenze.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra illustrati, il processo verrà celebrato a porte chiuse (art.472 c.3 c.p.p.), limitando altresì l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente e assicurando il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevede l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020.

Tribunale del riesame

H) Dal 12 maggio al 30 giugno 2020 oltre ai procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 D.L. 18/20, verranno altresì celebrate le udienze relative a tutte le impugnazioni ex art. 310 e 322 bis c.p.p.(la cui fissazione è stata sospesa da metà marzo, in quanto la legge non prevede termini perentori di fissazione a pena di inefficacia delle misure).

I) Coerentemente con quanto prevede l'art. 83 comma 12 DL 18/20 e alle disposizioni contenute nei decreti 45/20 e 50/20 di questo presidente, dal 12 maggio a tutto il 30 giugno le udienze a cui debba partecipare l'imputato detenuto continueranno a celebrarsi attivando il collegamento da remoto tramite videoconferenza o tramite Skype for business o Teams e quindi evitando la traduzione dei detenuti.

La peculiarità del procedimento del riesame (il quale si svolge in camera di consiglio e senza la presenza necessaria del ricorrente e del suo difensore il quale, se vuole, può inviare motivi e memorie scritte), unitamente alle rilevanti dimensioni dell'aula n. 29 permettono di consentire la celebrazione di questi giudizi da parte del collegio osservando le precauzioni del distanziamento sociale.

Il presidio di cancelleria attualmente operante (2 unità più una risorsa nei giorni di udienza) non sarà modificato fino al 30 giugno 2020.

In ogni caso il presidente di sezione selezionerà i processi da celebrare per ogni udienza e curerà di verificare la congruità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente e con la necessità di tutelare la salute di tutti i partecipanti e di rispettare il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevede l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020.

GIP/GUP

L) Dal 12 maggio al 30 giugno, stante la preminente esigenza di tutela della salute dei magistrati, del personale, degli avvocati , delle parti e dei terzi e la necessità di non dare luogo ad assembramenti (le aule in uso alla sezione sono solo 3 e di piccole dimensioni) oltre alle tipologie di procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 DL. 18/20, alle udienze di convalida di arresto o del fermo e agli interrogatori di garanzia di cui agli artt. 294 c.p.p., verranno celebrate le udienze destinate alla decisione su richieste di applicazione pena, le udienze degli incidenti di esecuzione (con eventuale partecipazione a distanza per i detenuti) , le udienze destinate alla decisione delle opposizioni a richieste di revoca di sequestri probatori e le udienze relative a procedimenti nei quali vi è una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) in corso.

Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

Saranno altresì svolte le attività in relazioni alle quali non è prevista l'udienza (quali ad esempio le archiviazioni, emissioni di decreti penali di condanna, autorizzazione di intercettazioni, emissione di misure cautelari personali e reali, proroga delle indagini, ecc.).

Le udienze di convalida di arresto o del fermo, così come gli interrogatori di garanzia di cui agli artt. 294 c.p.p. con l'indagato in stato di custodia cautelare in carcere fino al 30 giugno 2020 verranno celebrate da remoto mediante l'applicativo TEAMS, come da protocollo stipulato tra il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica di Firenze, l'Ordine degli avvocati, la Camera penale e il Carcere di Sollicciano per il periodo fino al 11 maggio 2020.

In ogni caso, fino al 30 giugno 2020, in osservanza del disposto del comma 12 del DL. 18/20, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

M) Nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 i presidi di cancelleria del GIP/GUP verranno, proporzionalmente allo svolgimento delle ulteriori attività previste alla lettera L), rafforzati con il personale necessario, che comunque continuerà a prestare la propria attività in modalità *smart working*, ma con maggiori giorni di rientro in ufficio.

L'apertura al pubblico della cancelleria, prevista fino al 11 maggio dalle 10,30 alle 12, dal 12 maggio al 30 giugno sarà ampliata fino alle 12,30.

Il servizio sarà reso solo su prenotazione, onde consentire al personale di scaglionare l'afflusso dell'utenza ed evitare gli assembramenti.

I difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 12 maggio al 30 giugno potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020.

Corte di Assise

N) Dal 12 maggio fino al 30 giugno si dispone la celebrazione, oltre che dei processi obbligatori indicati all'art. 83 comma 3 DL. 18/20 e dei processi in cui nei sei mesi successivi al 11 maggio 2020 scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., anche dei seguenti:

- i processi con imputati sottoposti a misure cautelari di tipo custodiale a prescindere dalla richiesta di celebrazione dell'udienza, salvo istanze di differimento delle parti motivate in ragione delle limitazioni di spostamento stabilite con ordinanze regionali dei territori di provenienza, in relazione alle quali comunque i giudici, nell'eventuale concessione del rinvio, individueranno una data di udienza rispetto alla quale nei sei mesi successivi non scadano i

termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

- i processi che non richiedano istruttoria o richiedano un'istruttoria contenuta, presentino un numero limitato di parti compatibili con le regole di distanziamento in udienza, non comportino la partecipazione di parti (difensori, imputati, persone offese, parti civili) e testimoni o periti provenienti da altre regioni o comunque da province distanti.

Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

o) In relazione alla competenza dei Giudici popolari per il trimestre aprile-giugno 2020, ai sensi dell'art. 83 comma 18 DL. 18/20, le sessioni della Corte di assise di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020, e pertanto non verrà data attuazione alla selezione programmata originariamente dall'Ufficio per il 24 marzo e successivamente rinviata al 29 aprile 2020.

Il collegio della 1^a Corte di Assise, attualmente operante in virtù della proroga disposta dal legislatore, provvederà anche a curare le istanze *de libertate* eventualmente pervenute nel trimestre aprile-giugno e riferite sia ai processi pendenti che a quelli definiti.

P) L'apertura al pubblico della cancelleria, prevista fino al 11 maggio dalle 10,30 alle 12, dal 12 maggio al 30 giugno sarà ampliata fino alle 12,30.

Il servizio sarà reso solo su prenotazione, onde consentire al personale di scaglionare l'afflusso dell'utenza ed evitare gli assembramenti.

I difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 12 maggio al 30 giugno potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020.

Uffici del giudice di Pace di Firenze ed Empoli

Q) Per tali uffici giudiziari, stante la non possibilità di avvalersi del processo telematico (il personale e i giudici non sono stati ancora formati e all'attualità il momento non appare propizio per una tale iniziativa, stante l'emergenza epidemiologica e l'ampio utilizzo dello *smart working* da parte del personale) , sia per il settore civile che per il settore penale fino al 30 giugno saranno celebrati solo i processi di cui all'art. 83 comma 3 DL. 18/20, mentre tutti gli altri procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020.

Con riferimento ai procedimenti che comunque ai sensi del comma 3 dell'art. 83 debbano essere celebrati (e segnatamente i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, nonché tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e in cui il giudice dichiara l'urgenza con

decreto non impugnabile), i giudici di pace cureranno che le udienze siano tenute o con modalità da remoto tramite TEAMS (applicativo messo nella disponibilità anche della magistratura onoraria) o, se celebrate in presenza, nell'osservanza delle regole di distanziamento sociale e di comportamento già indicate dal RSPP e dal medico competente, oltre che dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del DL. 18/20 dal 12 maggio al 30 giugno 2020 i giudici di pace tratteranno anche i procedimenti monitori e continueranno a depositare comunque i provvedimenti già trattenuti in decisione o in riserva anche in periodi non ricompresi tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (e quindi assunti da epoca precedente al 9 marzo 2020).

I provvedimenti con i quali sono stati costituiti i presidi di cancelleria ed è stata regolamentata l'attività di cancelleria, così come le disposizioni di cui al decreto 45/20 e 50/20 sono prorogati fino al 30 giugno 2020.

Accesso ai locali del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze

R) Dal 12 maggio al 30 giugno 2020 l'accesso ai locali del Tribunale di Firenze e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze è consentito solamente ai dipendenti componenti i presidi stabiliti con il decreto 39/20 del 18 marzo 2020 per il Tribunale e con provvedimento del 19 marzo 2020 per l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze (e successivi provvedimenti integrativi e modificativi emessi con riferimento alle ulteriori attività previste per il periodo 12 maggio 30 giugno 2020) e ai lavoratori in *smart working* che come da programmazione dei loro progetti effettuano giornate di presenza in ufficio, oltre che ai giudici che debbano svolgere attività non utilmente eseguibile da remoto e agli avvocati, parti, ausiliari e forze di PG che debbano svolgere attività non utilmente esperibili da remoto. Tutti gli utenti, Avvocati compresi, sono invitati a permanere nel Tribunale o nell'Ufficio del Giudice di Pace per il tempo strettamente necessario al compimento delle loro attività.

Si fa riserva di disciplinare l'eventuale presenza nel Tribunale di tirocinanti ex art. 73 DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'esito dell'esame dell'emanando decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 6 comma 3 del DL. 22/2020.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 APRILE 2020

DELIBERA n. 7

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE DA REMOTO**

Il Consiglio su relazione del Presidente,

esaminata la proposta trasmessa dal Consiglio Nazionale Forense (all. 1) di utilizzare gratuitamente una piattaforma per consentire la formazione da remoto degli iscritti,

DELIBERA

di aderire alla proposta.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 13,10.

Il Presidente



Numero di protocollo : AMM16/04/20.038112U



CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati F.F.nze	
Data di arrivo	17 APR. 2020
Prot. n.	4560

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 16 aprile 2020

Ill.mi Signori Avvocati

**PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI**

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE DA REMOTO.

Cara Presidente, Caro Presidente,

nell'ambito delle iniziative assunte per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, il Consiglio Nazionale Forense sta valutando la possibilità di mettere gratuitamente a disposizione degli Ordini una piattaforma per consentire la formazione da remoto degli iscritti.

Al fine, quindi, di valutare le reali esigenze in essere, Ti chiedo cortesemente di manifestare l'eventuale interesse del Tuo Ordine a fruire della predetta piattaforma, riscontrando la presente **entro il prossimo sabato 18 aprile** alla casella:

piattaformaordini@consigionazionaleforense.it

Nel ringraziarTi per la collaborazione, porgo cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi